

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-758 del 13/02/2018
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL per lo stabilimento sito in Comune di Imola, Via Zello n° 18
Proposta	n. PDET-AMB-2018-768 del 12/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL per lo stabilimento sito in Comune di Imola, Via Zello n° 18**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL per lo stabilimento ubicato nel Comune di Imola, Via Zello n° 18 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali <sup>4</sup>
  - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL, c.f. 00287060370 e p.iva 00498341205, avente sede legale in comune di Imola, Via Cà di Guzzo 1 e stabilimento in Comune di Imola, Via Zello n° 18, ha presentato in data 29/03/2016<sup>8</sup> al Suap del comune di Imola una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di produzione di materiali ghiaiosi.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di reflui industriali in acque superficiali e domestiche pure in acque superficiali, per le quali è dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla situazione autorizzata. E' inoltre dichiarato che non sono state apportate modifiche all'impianto rispetto alla comunicazione relativa alle operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art 216 del Dlgs 152/2006.

In data 12/06/2017 è pervenuto il parere espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE- Distretto di Imola in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e successivamente in data 04/07/2017 è pervenuto il nulla osta del comune di Imola all'autorizzazione dello scarico secondo le prescrizioni stabilite da parere tecnico del distretto di ARPAE.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 619,00 (importo corrispondente al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque industriali cod. tariffa 12.02.01.07, proseguimento senza modifiche di comunicazione in procedura semplificata di operazioni di smaltimento o recupero rifiuti art 215, 216 D.Lgs.152/2006 cod. tariffa 12.02.02.01);

---

<sup>6</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/12685 del 07/07/2016 **pratica SINADOC n°24305 del 2016**

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di reflui industriali in acque superficiali come individuati in allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui domestici in acque superficiali come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art 216 del DLgs 152/06 secondo le prescrizioni e le avvertenze contenute nell'allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni <sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”, successiva Delibera del DG di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE e della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - Comune di Imola - Via Zello n° 18**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque industriali in acque superficiali di cui al Capo II - Titolo IV - Sezione II - Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

#### **Classificazione dello Scarico**

Scarico di acque reflue industriali prodotte dall'impianto di prima lavorazione dei materiali lapidei trattate nei bacini di decantazione del cantiere e scaricate in acque superficiali nel corpo idrico ricettore denominato Rio della Signora confluyente nel Torrente Santerno.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico di acque reflue domestiche sul suolo (competenza amministrativa del Comune di Imola Vedi Allegato al presente atto).

#### **Prescrizioni**

- Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - Per il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti non sia utilizzata la procedura di diluizione;
  - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
  - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e

- manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
  - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
  - gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
- La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dal Consorzio della Bonifica Renana, quale ente gestore del corpo idrico ricettore dello scarico.
  - A tal fine il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica della immissione richiedendo al Consorzio della Bonifica Renana il parere idraulico-irriguo previsto dalla L.R. 4/2007 art. 4 e, non appena rilasciato, a trasmetterne copia ad ARPAE-SAC di Bologna e al SUAP del Comune di Imola.
  - Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
  - Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

#### **Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°105638 del 28/06/2012 CL 11.4.5/128/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - Comune di Imola - Via Zello n° 18**

**ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV  
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Imola, Via Zello n° 18 e recapitanti in acque superficiali.

**Prescrizioni**

Sono confermate tutte le prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comune di Imola e dal parere del Distretto Territoriale di ARPAE che si allegano nelle pagine successive come parte integrante e sostanziali del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 25 del 28/06/2017

**OGGETTO: AUA 2016 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DOMESTICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE - COOP TRASPORTI, VIA ZELLO 18**

## IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 24984 del 29.03.2016, presentata dal Sig. Fabio Piancastelli, in qualità di legale rappresentante della Scrl Coop Trasporti Imola (C.F. 00287060370) con sede legale a Imola in Via Ca' di Guzzo per la matrice scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ad Imola in Via Zello 18;
- visto il parere favorevole, con indicazioni e prescrizioni, rilasciato da Arpae – Distretto Imolese – pervenuto al Prot. Gen. 24579 del 12.06.2017, che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

## RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI TECNICHE

a scaricare le acque domestiche in corpo idrico superficiale a Imola in Via Zello 18, alle condizioni indicate da Arpae – Distretto Imolese – nella comunicazione citata in premessa e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

## E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;



- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 28/06/2017

IL DIRIGENTE  
*Michele Zanelli / INFOCERT SPA*  
(atto sottoscritto digitalmente)

SINADOC 11352/17

**Al Comune di Imola**  
**Uff. SUAP**

**e p.c.**  
**Al SAC di Arpae**  
**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di**  
**Bologna**  
**U.O. Autorizzazioni e Valutazioni**  
**c.a. Sabrina Pozzi**

*Trasmessa Via PEC*

**OGGETTO: Richiesta di parere per rilascio Nulla Osta comunale su autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ditta Cooperativa Trasporti Imola S.r.l., Comune di Imola (Bo) – Via Zello n.18.**

Richiedente: Fabio Piancastelli legale rappresentante della ditta Cooperativa Trasporti Imola S.r.l.

**Attività:** Estrazione di ghiaie e sabbie; produzione di calcestruzzo

Codice ATECO 08.12.00 – 23.63.00

**Dati catastali:** Foglio 135, Mappali 1,7,8,9,20,46,47,74,28 - Foglio 131, Mappali 113,115,116

**Rif:** Pratica SUAP Prot. n. 82/2016

In riferimento all'istanza in oggetto, relativa all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale della ditta Cooperativa Trasporti Imola S.r.l., Comune di Imola (Bo), sita in Imola – Via zello n.18, vista la richiesta di parere per nulla osta da parte di codesto SUAP, si evidenzia quanto segue:

- Trattasi di autorizzazione allo scarico **per acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale** di un immobile ad uso residenziale i cui scarichi provengono esclusivamente dai servizi igienici, e dalla cucina per un totale di 6 abitanti equivalenti.
- Il sistema di pre-trattamento delle acque reflue è costituito da un degrassatore e una fossa Imhoff esistenti. I reflui pretrattati confluiscono in filtro batterico anaerobico, anch'esso esistente. Le acque così depurate convogliano in un pozzetto di ispezione e campionamento e successivamente in un fosso poderale esistente.
- La rete delle acque meteoriche risulta separata da quella delle acque nere.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

**Sezione di Bologna** | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | [urpbo@arpae.it](mailto:urpbo@arpae.it)

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Distretto Imolese** | Via Caterina Sforza n.3, Pad.8 | 40026 Imola (BO) | Tel.0542 26761/27269 Fax 0542 30292

e-mail: [distrettoimolese@arpa.emr.it](mailto:distrettoimolese@arpa.emr.it)

- Agli atti di questa Agenzia risulta un'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale rilasciata dal Comune di Imola in data 02/01/13.
- Il richiedente dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzatorio relativamente agli scarichi di acque reflue.
- Non viene dichiarata la distanza minima dalla pubblica fognatura.

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la normativa ambientale vigente, fatto salvo il parere di Enti terzi e le condizioni per l'allacciamento alla rete fognaria pubblica previste dal Regolamento del SII vigente, si esprime*  
**PARERE FAVOREVOLE al rilascio del Nulla Osta Comunale allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con proposta delle seguenti prescrizioni :**

- *ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 45 - § 11 del DLgs 152/06 allo Sportello Unico del Comune di Imola per l'aggiornamento dell'autorizzazione ;*
- *i sistemi di trattamento delle acque reflue siano dimensionati in conformità a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Nello specifico il dimensionamento dei degrassatori dovrà essere di 50 l/AE, le fosse Imhoff dovranno prevedere un volume di 50 l/AE per la sedimentazione e un volume di 200 l/AE per la digestione, mentre per i filtri percolatori anaerobici dovrà essere verificato che la superficie del filtro in  $m^2$  sia pari al numero  $AE \cdot h^2$ , dove per h si intende l'altezza del filtro;*
- *Al primo intervento di ristrutturazione edilizia dovrà essere prevista la separazione delle acque saponose (lavandini, docce, lavanderie) dalla linea delle acque nere; le acque saponose dovranno essere pretrattate in adeguato degrassatore, come previsto dalla DGR 1053/2003.*
- *non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine.*
- *venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff e dei pozzetti di raccordo ed ispezione, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del letto e della massa filtrante del filtro batterico anaerobico, con periodicità almeno annuale. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione di tali interventi e dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.*

- *il fosso poderale, individuato quale corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;*
- *lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali e inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali;*
- *il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;*
- *nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata; dovrà essere data immediata e contestuale comunicazione al Comune di Imola e ad Arpae Distretto di Imola, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.*

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO  
Tiziano Turrini

firmato digitalmente

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - Comune di Imola - Via Zello n° 18**

### **ALLEGATO C**

**matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo**

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti<sup>1</sup>, in sede di istanza di A.U.A, dell'impresa **COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL** - Codice Fiscale **00287060370** e P.IVA **00498341205** Sede legale Via Cà di Guzzo 1 in Comune di Imola (BO), Impianto in **Via Zello, 18** in **Comune di Imola (BO)**.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 3**.

#### **1. Motivazione**

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA (CTI) SCRL, ha presentato con nota agli atti PGB0/2016/12427 del 05/07/2016 e PGB0/2016/12685 del 7/07/2016 in sede di istanza di A.U.A. e tramite il S.U.A.P. del Comune di Imola, comunicazione di proseguimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di materiali ghiaiosi, calcestruzzi e conglomerati bituminosi, relativamente all'impianto di Via Zello, 18 - Comune di Imola (BO).

CTI SCRL ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti alla gestione dei rifiuti rispetto all'iscrizione al registro provinciale di Bologna dei recuperatori di rifiuti con n. 75061/13.

#### **2. Descrizione dell'attività**

L'attività di recupero di rifiuti consiste essenzialmente:

- frantumazione con riduzione volumetrica e vagliatura di pietriccio di demolizione, conglomerato bituminoso di scarifica del manto stradale da fresatura a freddo, e di altri scarti di lavorazione nell'industria lapidea e ceramica, nella separazione meccanica della frazione ferrosa, e in quella

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

manuale o meccanica di altre eventuali frazioni quali plastica, legno, carta, vetro, ecc...;

•

Per lo svolgimento di questa attività di lavorazione l'impianto è dotato di:

- un impianto fisso a secco dedicato alla lavorazione della "pietra serena", con eventuale aggiunta di materiale di recupero proveniente da rifiuti; più specificamente detto impianto è composto da:

- buca di alimentazione;
- frantoio a mascelle;
- vaglio;
- deferrizzatore;
- frantoio a mascelle secondario

Detto impianto lavora per il 20% circa rifiuti da recupero e per l'80% pietra serena e produce usualmente *stabilizzato con granulometria compresa tra 0 e 35 mm.*

- un impianto mobile di frantumazione che opera salturiamente nell'area di stoccaggio e trattamento dei rifiuti inerti da recuperare, dotato di trituratore a bassa velocità di rotazione;

### **3. Localizzazione del sito e verifica idoneità localizzativa e conformità edilizia-urbanistica**

Detta attività, esistente almeno alla data del 20/05/1998<sup>1</sup>, è localizzata in area interessata da corridoi ecologici disciplinati dall'art. 3.5 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del P.T.C.P.<sup>2</sup>, da alvei attivi, zona di tutela fluviale ed alta probabilità di inondazione (Fiume Santerno) disciplinate rispettivamente dagli artt. 4.2, 4.3 e 4.5 delle NTA del PTCP; inoltre è localizzata in area interessata anche dalla protezione delle acque sotterranee in pedecollina e pianura (zona D) e dalla tutela del sistema forestale e boschivo rispettivamente ai sensi degli artt. 5.3 e 7.2 del NTA del PTCP

L'art. 17 comma 1 "Classificazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010 prescrive che il P.T.C.P., all'articolo 14.4 delle proprie norme di attuazione, provvede a elencare le aree non idonee e le aree parzialmente idonee alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.

I combinati disposti dell'art. 14.4 commi 2 e 3 stabiliscono che la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui agli artt. 4.2, 4.3 e 4.5<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Data della prima comunicazione di prosecuzione di attività di recupero di rifiuti non pericolosi trasmessa dalla Ditta, ai sensi della normativa rifiuti, agli atti P.G. della Provincia di Bologna n. 52150 del 20/05/1998

<sup>2</sup> Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

<sup>3</sup> Norma prescrittiva del P.T.C.P.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

delle norme di attuazione dello stesso P.T.C.P. che disciplina le fasce di tutela fluviale.

Tuttavia, sono ammissibili nelle fasce di tutela fluviale disciplinate dall'art. 4.3 del P.T.C.P. le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, purchè effettuate presso impianti produttivi adibiti al trattamento di inerti, preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme e legittimati a tempo indefinito, ossia con atti di natura non transitoria.

L'area impiantistica ricade, inoltre, nelle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio di pianura-collinare (art. 5.3 del P.T.C.P.) di tutela del sistema forestale e boschivo (art. 7.2 del P.T.C.P.) e interessato da corridoi ecologici (art. 3.5 del P.T.C.P.), risultanti aree potenzialmente idonee.

Il P.T.C.P. è stato adottato in data 11/02/2003<sup>4</sup>, pertanto, da tale data sono applicate le norme prescrittive del P.T.C.P. Adottato, in regime di salvaguardia.

Per tutto quanto detto sopra, trattandosi di attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, preesistente alla data di adozione delle norme tecniche prescrittive di attuazione del P.T.C.P. e che intende proseguire alle medesime condizioni precedentemente comunicate<sup>5</sup>, non vi sono elementi ostativi al proseguimento dell'attività richiesta

#### **4. Valutazioni dell'Ufficio**

Si conferma la conformità dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

#### **5. Attestazione**

Si attesta l'iscrizione dell'impresa **COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL**, C.F. **00287060370** e P. Iva **00498341205**, sede legale in Via Cà di Guzzo 1 ed impianto in Via Zello, 18 in Comune di Imola (BO), nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al n. **PGBO/2016/12427 del 05.07.2016**.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

---

<sup>4</sup> Con delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 11/02/2003

<sup>5</sup> Agli atti P.G. n. 181588 del 30/04/2008 e P.G. n. 90616 del 25/05/2011

- o **Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:**

a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti<sup>6</sup>:

			t/a
OPERAZIONE DI RECUPERO E ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	19.500
TIPOLOGIA	<b>7.1.3 a</b>	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER: 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	
TIPOLOGIA	<b>7.2.3 d</b>	Rifiuti di rocce da cave autorizzate CER: 010399, 010408, 010410, 010413	
TIPOLOGIA	<b>7.3.3 b</b>	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti CER: 101201, 101206, 101208	
TIPOLOGIA	<b>7.6.3 c</b>	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER: 170302 – 200301	
TIPOLOGIA	<b>7.11.3 c</b>	Pietrisco tolto d'opera CER:170508	

- **Operazione di recupero R5**

b) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5, pari a 19.500 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

tipologia **7.11.3 c**: massimo 5.000 t/anno (frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione ed integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea);

c) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D. lgs 152/2006e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.05/02/1998 e

<sup>6</sup> le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.



s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.;

• **Condizioni generali**

- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.;
- f) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 05/02/1998.

## 6. Avvertenze

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente<sup>7</sup>, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione<sup>8</sup>: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a 387,34 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

<sup>8</sup> Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario

**Banca Unicredit spa - sul conto corrente IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti<sup>9</sup>.

## **7. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli**

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività e successive variazioni, per quanto concerne il lay out impiantistico, è quella acquisita agli atti della Provincia di Bologna al Pg. n. 143187 del 27/08/2010

---

<sup>9</sup>Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**